

PUC 2014 COMUNE DI PIETRAMELARA (CE)

REL. 7.1

Elaborato 07

Luglio 2016 - V1

Piano Urbanistico Comunale (PUC)

Legge Regionale n. 16/2004 "Norme sul governo del territorio"

Zonizzazione Acustica

RELAZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA

S.T.O.A.
STUDIO TECNICO OLIVIERO ANTONIO
Pianificazione Ambiente e Territorio

MATE engineering

Piano Urbanistico Comunale (PUC)

Legge Regionale n. 16 del 2004 e s.m.i.

Relazione zonizzazione acustica

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI della provincia di TREVISO
RAFFAELE GEROMETTA
n°2320
sezione A
settore pianificazione territoriale
PIANIFICATORE TERRITORIALE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
ANTONIO OLIVIERO
SEZIONE A
7384

Regione Campania
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
dott. TASSO ROCCO
REGIONE CAMPANIA
Numero di Riferimento Elenco Regionale
n° 314/01



COMUNE DI PIETRAMELARA
Piazza Municipio, 1 - Caserta (CE)
Tel. (+39) 0823648220

Il Sindaco
Luigi LEONARDO

Il Segretario
Dott. Salvatore RUGGIERO

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Geom. Vincenzo DE NUCCIO

GRUPPO DI LAVORO

Progetto urbanistico
Urbanista Raffaele GEROMETTA
Architetto Antonio OLIVIERO

Studio Geologico Tecnico
Geologo Ugo UGATI

Studio Agropedolologico
Agronomo - Forestale Giovanni TRENTANOVI

Valutazione Ambientale Strategica
Urbanista Raffaele GEROMETTA
Architetto Antonio OLIVIERO

Zonizzazione Acustica
Tecnico acustico Rocco TASSO

Contributi Specialistici
Ingegnere Giacomo CARISTI
Ingegnere Elettra LOWENTHAL
Ingegnere Lino POLLASTRI
Agronomo Aniello PALOMBA

Sommario

PREMESSA 4

1. FINALITA' DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 5
2. LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE 5
   2.1. IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 MARZO 1991 5
   2.2. LA LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO 26 OTTOBRE 1995 N. 447 6
   2.3. IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 1997 7
   2.4. LA DELIBERA DELLA REGIONE CAMPANIA (BURC N. 41 DEL 15 SETTEMBRE 2003) 9
3. METODOLOGIA DI LAVORO 9
4. ACQUISIZIONE DEI DATI DI BASE 11
   4.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 11
   4.2. LE ATTREZZATURE ESISTENTI 13
   4.3. IL SISTEMA INSEDIATIVO E IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 13
   4.4. ANALISI DEMOGRAFICA E DATI SOCIO-ECONOMICI 13
   4.5. LE INFRASTRUTTURE VIARIE E LA MOBILITÀ INTERNA 15
5. ELABORAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 17
   5.1. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE 17
   5.2. RAPPRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 19
6. ASSI VIARI: FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA 19
   6.1. FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA ASSI STRADALI 20

PREMESSA

Il Comune di Pietramelara, allo scopo di tutelare la popolazione e l'ambiente dall'inquinamento acustico, ha promosso la redazione di un Piano per la Zonizzazione Acustica (PZA) del territorio comunale ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Il Piano comunale di Zonizzazione acustica è stato redatto contestualmente al PUC in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge Urbanistica della Regione Campania in quanto elaborato tecnico previsto dall'art. 46 della L.R 16/2004.

1. FINALITA' DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Il PZA (Piano di zonizzazione Acustica) è un atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. Tale atto consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acusticamente omogenee con l'assegnazione, a ciascuna di esse, di una delle sei classi indicate nella tabella 1 del DPCM 1 marzo 1991 ovvero nella tabella A del DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Il PZA fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, rappresenta la base di partenza per programmare interventi e misure di controllo e/o riduzione dell'inquinamento acustico.
Obiettivi fondamentali del piano sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove, attualmente, sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite imposti dalla normativa vigente. La zonizzazione è, inoltre, un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate. La definizione delle zone acustiche permette di individuare, per ogni postazione posta nell'ambiente esterno, i valori limite da rispettare in merito alle immissioni rumorose. Risultano così determinati, già in fase di progettazione, i valori limite di rumore che ogni nuovo impianto, infrastruttura, sorgente sonora non temporanea dovrà rispettare, mentre, per gli impianti già esistenti, è possibile valutare se occorre mettere in opera sistemi di bonifica e di contenimento dell'inquinamento acustico.
Il PZA è, pertanto, uno strumento necessario per poter procedere ad un "controllo" efficace, seppure graduato nel tempo, dei livelli di rumorosità ambientale. La definizione delle classi di appartenenza determina, automaticamente, su tutto il territorio comunale i limiti per il rumore indicati nelle tabelle allegate al DPCM 14 novembre 1997 e cioè i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità.

2. LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

Le basi giuridiche dalle quali partire per la redazione del PZA sono rappresentate, oltre che dai già citati strumenti normativi, il DPCM 1 marzo 1991, la legge 447/95 e il DPCM 14 novembre 1997, anche dalla delibera della Giunta della Regione Campania n. 2436 del 1 agosto 2003 pubblicata sul BURC n. 41 del 15 settembre 2003 "Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica".
Come già citato in premessa, la Zonizzazione acustica del Territorio rappresenta uno degli elaborati che vanno obbligatoriamente allegati al Piano Urbanistico Comunale così come previsto dall'art. 46 della L.R. N. 16/2004.
Per quanto attiene alla classificazione delle infrastrutture stradali, si è fatto riferimento al D.P.R. n. 142 del 30/03/04.
Per tutte le definizioni tecniche riportate nella presente Relazione si farà riferimento a quanto riportato nei suddetti disposti normativi e nel decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

2.1. IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 MARZO 1991

Con il DPCM 1 marzo 1991 si introduce, per la prima volta in Italia, il concetto di zonizzazione acustica del territorio. Tale DPCM indica, inoltre, in attesa della classificazione acustica del territorio, i limiti provvisori di rumore da rispettare, articolati in base alla zonizzazione urbanistica (ex DM 1444/68). Per quanto riguarda la classificazione in zone, il DPCM prevede sei classi acustiche, cui corrispondono altrettanti valori limite di

rumorosità da rispettare nei periodi diurno (06:00 – 22:00) e notturno (22:00 – 06:00), definite in funzione della destinazione d'uso prevalente, della densità abitativa e delle caratteristiche del flusso veicolare. Le aree previste dal DPCM 1 marzo 1991 sono sei così caratterizzate:

CLASSE I – Aree particolarmente protette
Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per l'utilizzazione, quali aree ospedaliere, scolastiche, residenziali, rurali, aree di particolare interesse naturalistico, ricreativo, culturale, archeologico, parchi naturali e urbani.

CLASSE II – Aree prevalentemente residenziali
Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali, totale assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III – Aree di tipo misto
Aree urbane interessate da traffico veicolare di tipo locale e di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, con limitata presenza di attività artigianali e totale assenza di attività industriali. Aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV – Aree di intensa attività umana
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V – Aree prevalentemente industriali
Aree interessate da insediamenti industriali con scarsa presenza di abitazioni.

CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali
Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

2.2. LA LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO 26 OTTOBRE 1995 N. 447

La legge quadro del 26 ottobre 1995 n. 447 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dall'inquinamento acustico dovuto alle sorgenti sonore fisse e mobili dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo. Nella suddetta legge sono stati introdotti, in particolare, quattro importanti parametri di seguito riportati:

- **valori limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora;
- **valore limite di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- **valore di attenzione**: il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- **valori di qualità**: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Viene effettuata, inoltre, una puntuale ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni e Comuni. In particolare, allo Stato attengono le funzioni di indirizzo, coordinamento e regolamentazione quali, ad esempio, il compito di definire i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità, le tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico, i requisiti acustici delle sorgenti sonore, i requisiti acustici passivi degli edifici, i criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto.
Le Regioni sono, invece, chiamate, a promulgare proprie leggi definendo, in particolare, i criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico da parte dei Comuni. Inoltre alle Regioni è affidato il compito di definire, sulla base delle proposte avanzate dai Comuni e dei fondi assegnati dallo Stato, le priorità degli interventi di risanamento acustico e di predisporre un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.
Alle Province sono affidate, secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, funzioni amministrative, di controllo e vigilanza delle emissioni sonore.
Ai Comuni, infine, sono affidati molteplici compiti, tra i quali:

- la zonizzazione acustica del territorio comunale secondo i criteri fissati in sede regionale;
- il coordinamento tra la strumentazione urbanistica già adottata e le determinazioni della zonizzazione acustica;
- la predisposizione e l'adozione dei piani di risanamento;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti, infrastrutture, per attività produttive, sportive, ricreative e per postazioni di servizi commerciali, dei provvedimenti comunali che ne abilitino l'utilizzo e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- l'adeguamento dei regolamenti di igiene e sanità e di polizia municipale;
- l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luoghi pubblici, anche in deroga ai limiti massimi fissati per la zona.

2.3. IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 1997

Il DPCM 14 novembre 1997 integra e sostituisce le indicazioni normative in tema di disturbo da rumore espresse dal DPCM 1 marzo 1991 e dalla successiva legge 447/95 e introduce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, riferendoli alle classi di destinazione d'uso del territorio. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse, riportati nella sottostante **Tabella 1**, si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti.

Tabella 1 – Valori limite di emissione

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
Zona	**Tipologia**	**diurno** (06 - 22)	**notturno** (22 - 06)
I	Aree particolarmente protette	**45**	**35**
II	Aree prevalentemente residenziali	**50**	**40**
III	Aree di tipo misto	**55**	**45**
IV	Aree di intensa attività umana	**60**	**50**
V	Aree prevalentemente industriali	**65**	**55**
VI	Aree esclusivamente industriali	**65**	**65**

I valori limite di immissione, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno da tutte le sorgenti, sono riportati nella sottostante tabella II.
Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art 11, comma 1 della legge 447/95, i limiti suddetti non si applicano all'interno delle fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di dette fasce, tali sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
La **Tabella 2** rappresenta anche i valori di attenzione quando siano riferiti al tempo a lungo termine TL in ciascun periodo di riferimento, diurno o notturno. Se riferiti ad un'ora, i valori di attenzione sono quelli della tabella II aumentati di 10 dBA per il periodo diurno e di 5 dBA per il periodo notturno.

Tabella 2 – Valori limite di immissione

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
Zona	**Tipologia**	**diurno** (06 - 22)	**notturno** (22 - 06)
I	Aree particolarmente protette	**50**	**40**
II	Aree prevalentemente residenziali	**55**	**45**
III	Aree di tipo misto	**60**	**50**
IV	Aree di intensa attività umana	**65**	**55**
V	Aree prevalentemente industriali	**70**	**60**
VI	Aree esclusivamente industriali	**70**	**70**

Infine i valori di qualità sono riportati nella **Tabella 3**.
Essi non rappresentano dei limiti il superamento dei quali comporta violazioni da parte di sorgenti specifiche; essi rappresentano, piuttosto, un obiettivo che le amministrazioni devono raggiungere, entro un periodo di tempo da definire successivamente, mediante le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.

Tabella 3 – Valori di qualità

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
Zona	**Tipologia**	**diurno** (06 - 22)	**notturno** (22 - 06)
I	Aree particolarmente protette	**47**	**37**
II	Aree prevalentemente residenziali	**52**	**42**
III	Aree di tipo misto	**57**	**47**
IV	Aree di intensa attività umana	**62**	**52**
V	Aree prevalentemente industriali	**67**	**57**
VI	Aree esclusivamente industriali	**70**	**70**

La legge 447/95 ed il DPCM 14 novembre 1997 prevedono, in merito alla protezione dei cittadini dall'inquinamento acustico, oltre al rispetto dei valori limite riportati nelle suddette tabelle 1 e 2, anche il rispetto del criterio differenziale. Esso afferma che, il rumore residuo, cioè il rumore in assenza della specifica sorgente di rumore, quando quest'ultima è in funzione non può produrre un aumento del livello totale del rumore superiore ai 5 dB(A) di giorno ed ai 3 dB(A) di notte.
Il "criterio differenziale" serve quindi ad evitare che un'attività, insediandosi in un'area particolarmente silenziosa, pur rispettando il valore limite assoluto di immissione dell'area previsto dal PZA, "deturpi" il clima acustico della zona oltre un certo limite. Questo sarà possibile solo nelle aree di classe VI, esclusivamente

industriali, entro le quali il criterio differenziale non è applicabile, vista la programmata assenza di abitazioni che non siano di custodi : in tali aree vale il solo limite assoluto di immissione di zona. Il gestore della sorgente dovrà, pertanto, garantire, oltre al rispetto dei valori limite di immissione e di emissione, anche il rispetto del criterio differenziale nelle aree circostanti che non appartengano alla classe VI. Si deduce, quindi, l'utilità di analisi acustiche preventive rispetto agli insediamenti di nuove attività che potrebbero contribuire all'inquinamento acustico, tramite accurate valutazioni d'impatto acustico che permettano di impostare mitigazioni dei livelli sonori in fase progettuale, di collocare le sorgenti sonore nelle postazioni nelle quali il loro impatto è minore o addirittura di scegliere aree differenti per la realizzazione dell'insediamento.
Il criterio differenziale oltre a non applicarsi nelle aree in Classe VI, non si applica, inoltre:

- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno.
- se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Le disposizioni relative ai valori limite differenziali di immissione non si applicano anche alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali, da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato da questi ultimi all'interno dell'edificio stesso.

2.4. LA DELIBERA DELLA REGIONE CAMPANIA (BURC N. 41 DEL 15 SETTEMBRE 2003)

La delibera della Regione Campania n. 2436 del 1 agosto 2003 pubblicata sul BURC n. 41 del 15 settembre 2003 fornisce una versione aggiornata delle precedenti linee guida, pubblicate sul BURC n. 11 del 22 febbraio 1996, con l'intento di uniformare le modalità di zonizzazione acustica del territorio in relazione alle caratteristiche di fruizione dello stesso. In particolare stabilisce la metodologia generale per la individuazione delle classi acustiche, le modalità secondo cui classificare aree in prossimità di reti viarie e ferroviarie, le modalità secondo cui deve essere riportata la zonizzazione acustica. In particolare rispetto a quest'ultimo punto, la delibera 2436/2003 stabilisce che la zonizzazione deve essere riportata su cartografia di scala non superiore a 1:10000, preferendo, per le aree urbanizzate, una scala 1:5000 e seguendo le indicazioni riportate nella sottostante tabella 4.

Tabella 4 – Caratterizzazione grafico-cromatica delle zone acustiche

Zona	Tipologia	Colore	Retino
I	Aree particolarmente protette	Verde	**Punti**
II	Aree prevalentemente residenziali	Giallo	**Linee verticali**
III	Aree di tipo misto	Arancione	**Linee orizzontali**
IV	Aree di intensa attività umana	Rosso	**Crocette**
V	Aree prevalentemente industriali	Viola	**Linee inclinate**
VI	Aree esclusivamente industriali	Blu	**Nessun tratteggio**

3. METODOLOGIA DI LAVORO

La zonizzazione acustica, consistente nell'assegnazione delle diverse parti del territorio alla classe caratterizzata dai valori limite di rumorosità stabiliti dalla normativa. Essa sarà effettuata secondo le indicazioni

contenute nella legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n° 447, nel DPCM del 14/11/1997 e secondo le linee guida della Regione Campania.
La zonizzazione è concepita come una sorta di piano urbanistico del rumore in quanto stabilisce gli standard di qualità acustica da conseguire nelle diverse parti del territorio a breve, medio e lungo termine.
Pertanto nella redazione del PZA sono stati perseguiti i seguenti obbiettivi:

- stabilire gli standard di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale;
- prevenire il deterioramento di zone non inquinate acusticamente o per le quali la quiete sonica è elemento essenziale per la fruizione;
- regolamentare le emissioni rumorose di attuali e nuove attività produttive, ricreative, infrastrutture di trasporto;
- disciplinare le emissioni rumorose di attività temporanee;
- costituire riferimento per il successivo Piano di Risanamento Acustico, consentendo l'individuazione delle priorità di intervento;
- costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

In sintesi la zonizzazione acustica rappresenta il perno attorno al quale far ruotare tutta l'attività di prevenzione e risanamento nei confronti dell'inquinamento acustico, nonché, più in generale di qualificazione ambientale delle aree.
E' importante sottolineare e chiarire che questo piano sarà uno tra gli strumenti di pianificazione del territorio, subordinato gerarchicamente al PUC che dovrà in futuro accompagnare nella sua evoluzione.
La suddivisione del territorio in classi acusticamente omogenee è stata realizzata tenendo conto dei seguenti aspetti:

- urbanistico ovvero della destinazione d'uso delle diverse zone e degli attuali assetti insediativi ed infrastrutturali;
- demografico ovvero della densità abitativa e della presenza di attività commerciali e produttive;

La stesura del Piano di Zonizzazione Acustica è stata eseguita seguendo le seguenti fasi di lavoro:

- Analisi;
- Trasferimento

La fase di analisi è consistita nell'acquisizione e valutazione critica dei dati di base costituiti dall'assetto territoriale e urbanistico, dai regolamenti comunali vigenti, dalle infrastrutture viarie, dalla tipologia e la distribuzione delle attività produttive e commerciali, dalla densità abitativa.
Il processo di redazione del PZA ha pertanto preso le mosse dalla lettura dello stato di fatto del territorio comunale, al fine di ottenere un esaustivo quadro conoscitivo quale punto di partenza per la successiva fase Trasferimento che ha portato alla stesura vera e propria del piano.
Per la individuazione delle zone acusticamente omogenee, si è partito dall'elemento territoriale attraverso la sezione di censimento e relativa destinazione d'uso, raggruppando poi le varie sezioni in modo da limitare il più possibile le microsuddivisioni e l'eccessivo frazionamento del territorio.
Altro criterio adottato è stato quello di limitare, per quanto possibile, l'accostamento di aree caratterizzate da differenza di limiti assoluti di rumore superiori a 5 dB(A).
La zonizzazione oltre a basarsi sulla effettiva e prevalente fruizione delle singole aree è stata svolta tenendo conto delle previsioni del Piano Urbanistico.
La base cartografica scelta per la redazione della zonizzazione è costituita dalla Carta Tecnica Numerica Regionale in scala 1:5000. Le aree sono state rappresentate secondo il tratteggio a colori UNI 9884.

4. ACQUISIZIONE DEI DATI DI BASE

4.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Pietramelara è un comune della provincia di Caserta che si erge sulle pendici settentrionali del Monte Maggiore; esso si colloca in un'area centrale del territorio provinciale nella Piana del Medio Volturno.
Il territorio ha un'estensione pari a 23.9 kmq (con un altitudine minima di 106 m e massima di 1037 m s.l.m.), e confina con i Comuni di Formicola, Pietravairano, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce.

Nel territorio del Comune di Pietramelara, al 31/12/2014 risultano 4.731 residenti (circa lo 0,5 % della popolazione a livello provinciale).

Figura 1 – Pietramelara: vista panoramica



Figura 2 – Pietramelara: foto aerea



Il territorio di Pietramelara appartiene geograficamente al Medio Volturno ovvero alla valle di larghezza variabile formata dall'omonimo fiume compresa tra la stretta di Rocca Ravindola fino alla stretta di Triflisco.
Il territorio del Medio Volturno comprende 50 comuni, appartenenti alle province di Caserta (28), Benevento (18) e Isernia (4).
Il Medio Volturno è la vallata ove scorre il fiume, fra l'Appennino (a Nord monti venafrani e Matese, Taburno ad Est), il Preappennino (la piccola catena del monte Maggiore, fra Vairano e Castelcampagnano), e l'Antiappennino (il versante Nord delle colline tifatine, che separano la vallata dalla pianura campana).
In questa valle, il Volturno entra da Nord Ovest, e ne esce da Sud Ovest, ricevendo numerosi affluenti, e da Est il principale di essi: il Calore. La vallata del Medio Volturno ha una configurazione geografica unica, tipica delle valli fluviali, che determinano un perfetto bacino d'impluvio, nel quale tutte le acque meteoriche e fluviali confluiscono nel Volturno; inoltre ha una situazione ecologica omogenea per il clima, la vegetazione e il terreno agrario.

L'abitato si sviluppa attorno alla torre a base rettangolare posta alla sommità del borgo medievale.

Figura 3 – Il Borgo Medievale di Pietramelara



Il Borgo Medievale nasce in un tempo ancora indefinito dell'Alto Medioevo, probabilmente in età Longobarda. La struttura del centro di Pietramelara testimonia che l'insediamento fu frutto di un'attenta pianificazione che presupponeva una rocca a difesa e controllo del territorio.

Il paesaggio di Pietramelara è reso suggestivo dalla presenza di numerose aree boschive, tra le quali si segnala il Bosco di Monticello, ex riserva di caccia dei baroni Sanniti che occupa una superficie di 110 ettari caratterizzata dalle specie legnose del leccio e del cerro, il Monte Castellone, interessato da una rigogliosa vegetazione di ceduo misto con discreta presenza di castagno. Contribuiscono a rendere incantevole il paesaggio la Valle del Trabucco, caratterizzata da boschi cedui di carpino, ornello e cerro, la Valle Tuoro, costituita da specie resinose (pino, cedro), e la Crucivalle, dotata di una faggeta di particolare interesse dal punto di vista naturalistico - ambientale

Nel territorio di Pietramelara spicca tra le emergenze naturalistiche il Sito di Interesse Comunitario Catena di Monte Maggiore (IT 8010006), che interessa il territorio comunale per una superficie di circa 626,47 etta-

ri. Il rilievo, prevalentemente di natura calcarea – dolomitica, situato sul margine settentrionale della Piana del Volturno e fa parte del cosiddetto antiappennino campano. Il monte Maggiore è parte dei rilievi calcarei preappenninici, esso si eleva al centro della Provincia di Caserta, fino ad una altezza di m 1037 s.l.m. Le prime alture sorgono ad ovest tra i comuni di Calvi Risorta e Teano, la vetta si trova in territorio di Rocchetta e Croce. Il Sito ha una elevata qualità paesaggistica per la presenza di boschi cedui di castagni, i popolamenti di macchia mediterranea e le praterie aride, nonché per la nidificazione di Lanius Collurio (Averla Piccola).

4.2. LE ATTREZZATURE ESISTENTI

Nel Comune di Pietramelara sono presenti una scuola dell'infanzia, una scuola primaria oltre ad un istituto comprensivo.

La consistenza di standard di livello locale di Pietramelara risulta essere soddisfatta nel globale; infatti a fronte dei 18 mq/ab previsti dal D.M. 1444/1968, nel territorio di Pietramelara si ha una dotazione di standard di 19,00 mq/ab. È da considerare però che l'unico standard in surplus sono le aree per attrezzature di interesse comune, mentre per i restanti standard vi sono dei deficit; il maggiore deficit si ha per le aree per parcheggi (-1,64 mq/ab).

4.3. IL SISTEMA INSEDIATIVO E IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Il Comune di impianto medievale, fino agli anni 50 si assiste ad una timida urbanizzazione che interessa prevalentemente le aree a ridosso del centro storico.

Tra il 1957 ed il 1984 si ha la prima vera espansione urbana, supportata dagli strumenti di pianificazione vigente. Vi è una maggiore complessità della trama viaria articolata per gerarchie di strade, ed una densificazione sempre maggiore degli spazi a ridosso del centro storico. La densificazione coinvolge sempre più gli assi di collegamento verso Riardo e Roccaromana, ed è sempre maggiore la propensione all'espansione verso la parte Sud del comune. Cominciano a presentarsi i primi casi di edilizia frammentata a ridosso delle principali arterie stradali.

In seguito si assiste ad un'urbanizzazione che va a saturare porzioni di territorio ancora libere a ridosso del centro storico, e nella parte Sud del comune, e comincia ad espandersi sull'asse stradale che porta a Roccaromana con l'attuazione delle lottizzazioni previste dal PRG previgente.

Per quel che riguarda le abitazioni presenti nel territorio comunale al 2011 sono censiti 1.373 edifici, di cui il 35% costruiti prima del 1945. Sono presenti 1.908 abitazioni (di cui 240 risultano essere non occupate) che hanno una superficie totale di 185.636 mq (quindi circa 111 mq/abitazione); la maggioranza delle abitazioni hanno 4 stanze, ed il 77% sono abitazioni di proprietà. Per quanto riguarda la condizione generale di affollamento si evidenzia un indice di affollamento (rapporto fra famiglie residenti al 2011 e il numero di abitazioni occupate al 2011) pari a 1,30.

4.4. ANALISI DEMOGRAFICA E DATI SOCIO-ECONOMICI

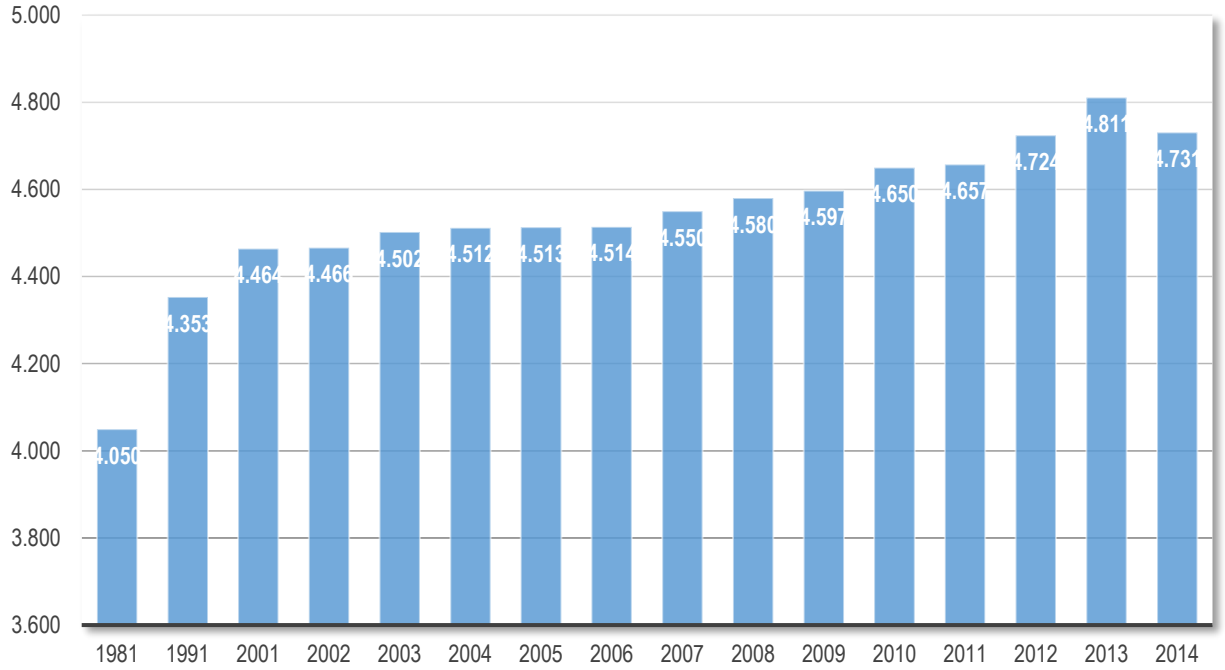
La popolazione residente nel Pietramelara, al 31.12.2014, si compone di 4.731 abitanti a cui corrisponde una densità 197.9 abitanti/Km^2, inferiore alla media provinciale, pari a 350.3 ab/km^2.

Analizzando la dinamica naturale è bene osservare che dal 2001 al 2014 la popolazione è costantemente in crescita (+ 347 abitanti), e questo grazie prevalentemente ad un saldo migratorio positivo sempre nell'ultimo decennio (media +33,80).

Negli ultimi anni tende a crescere sensibilmente la popolazione residente con età maggiore di 45 anni, a discapito soprattutto della fascia di età tra 25 e i 44 anni; conseguenza di ciò è un elevato indice di vecchiaia che risolta quasi triplicato rispetto a quello registrato nel 1981.

L'analisi di lungo periodo sui nuclei familiari rivela che nel periodo compreso dal 2001 ad oggi, con l'aumento degli abitanti si è avuto anche un aumento delle famiglie (al 2014 sono 2.010) il cui nucleo è composto in media da 2,35 componenti.

Figura 4 – Popolazione residente dal 1981 al 2014



Tramite il Censimento dell'Industria e dei servizi dell'ISTAT del 2011 si è analizzata la situazione Socio-Economica nel Comune di Pietramelara.

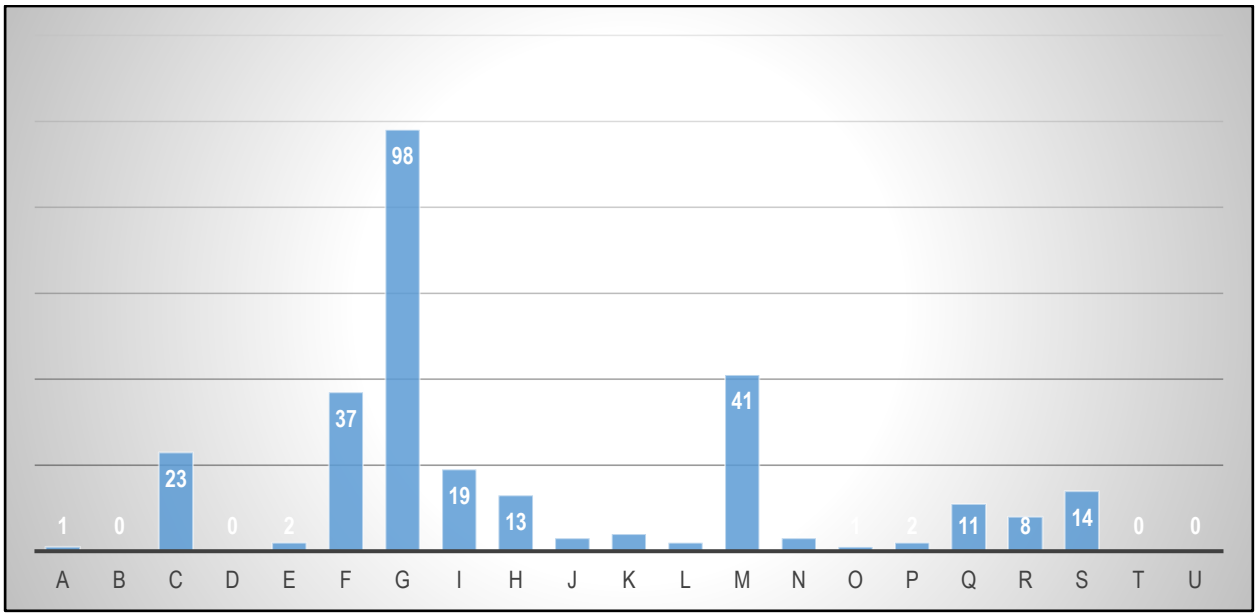
La forza lavoro è formata da 1.684 unità di cui il 62% di sesso maschile, e le persone in cerca di occupazione sono 402. La popolazione occupata è formata da 1.362 unità, in prevalenza di sesso maschile, occupata prevalentemente nel settore terziario.

Al 2011 sono presenti in totale 301 Unità Locali (con 602 addetti), e di queste 282 sono Imprese (con 490 addetti). Le imprese presenti sono per lo più attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli.

Si riportano di seguito i risultati delle analisi condotte basate sulla base dei dati del Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi dal 1981 al 2011.

Per ciò che riguarda le imprese, sono state raggruppate tutte secondo i codici ATECO 2007 di cui si riporta la legenda alla base del grafico.

Figura 5 – Attività produttive distinte per tipologia



LEGENDA ATECO 2007	A	B	C	D	E	F	G	I	H	J
	Agricoltura, silvicoltura e pesca	Attività estrattiva	Attività manifatturiere	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria	Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	Costruzioni	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	Servizi di alloggio e ristorazione	Trasporto e magazzinaggio	Servizi di informazione e comunicazione
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Attività finanziarie e assicurative	Attività immobiliari	Attività professionali, scientifiche e tecniche	Attività amministrative e di servizi di supporto	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	Istruzione	Sanità e assistenza sociale	Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento	Altre attività di servizi	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico	Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali

4.5. LE INFRASTRUTTURE VIARIE E LA MOBILITÀ INTERNA

Il Comune di Pietramelara è facilmente raggiungibile mediante il sistema della viabilità su gomma in quanto il centro urbano dista circa 12 km dallo svincolo di Caianello della Autostrada A1 "Milano – Napoli", cui è collegata tramite la S.S.6 "Casilina" e la S.S.372 "Telesina".

La mobilità collettiva su ferro non è altrettanto immediata: la stazione ferroviaria più vicina è quella di Vairano-Caianello posta al capolinea della ferrovia Vairano-Isernia e sulla Roma-Cassino-Napoli, distante circa 10 km dal centro urbano di Pietramelara.

Il sistema delle infrastrutture a rete (Tavola 3.3 "Carta delle infrastrutture a rete") è composto da tutti gli elementi strutturanti la rete stradale e la rete dei servizi e sottoservizi.

La rete delle infrastrutture viarie di riferimento, allo scopo di ottenere una rappresentazione alquanto differenziata, è stata classificata ai sensi del D.M. n. 6792 del 05/11/2001, a seconda di differenti livelli di funzionalità ed importanza come segue:

- **Rete Principale** (di distribuzione), formata dai collegamenti primari tra il territorio pietramelarese ed i comuni limitrofi, costituita dalla S.P.289 collegamento con Riardo e la S.S. 6, la S.P.67 collegamento con Roccaromana, e la S.P. 183 di collegamento con la S.S.372.
- **Rete Secondaria** (di penetrazione), formata da strade di distribuzione dalla rete principale alla locale anche con carattere di collegamento con i comuni limitrofi. In alcuni casi si ritrovano strade isolate che attraversano aree agricole, con caratteristiche operative mediocri ma che consentono il raggiungimento della rete primaria.
- **Rete Locale** (di accesso), formata dai collegamenti che garantiscono l'accesso ai singoli quartieri e/o isolati.

5. ELABORAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

5.1. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE

Per l'individuazione delle classi acustiche si è fatto riferimento alla metodologia generale riportata nella delibera della Regione Campania n. 2436 del 1 agosto 2003. Nello specifico nella individuazione delle zone acustiche si è proceduto, prioritariamente, alla identificazione delle classi a più alta rumorosità (zone V e VI) e di quelle particolarmente protette (zona I). In questi casi sono stati considerati prevalenti i criteri di fruizione del territorio e di destinazione d'uso previsti dal PUC. Successivamente sono state individuate le altre classi (zone II, III, IV) per le quali si è tenuto anche conto dei seguenti parametri:

- densità della popolazione;
- presenza di attività commerciali ed uffici;
- presenza di attività artigianali;
- traffico veicolare;
- esistenza di attività industriali, la cui limitata presenza comporta, da sola, l'inserimento dell'area in classe IV.

5.1.1. INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE I

Rientrano nella classe I le aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Queste aree comprendono quelle destinate ad uso scolastico, ospedaliero, al riposo e allo svago (ospedali, case di cura, scuole, parchi, aree verdi), nonché le zone di interesse storico-archeologico e/o naturalistico. Fanno eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici (tali strutture saranno classificate secondo l'area di appartenenza degli edifici che le inglobano), le piccole aree verdi di quartiere e le aree di verde per attività sportive per le quali la quiete sonora non è da ritenersi un elemento strettamente indispensabile per la loro fruizione.
Le linee guida della Regione Campania chiede che sia opportuno suddividere la Classe I, ai soli fini delle priorità di intervento, nelle seguenti sottoclassi:

- I-a ospedaliera;
- I-b scolastica;
- I-c verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonica.

L'individuazione delle zone appartenenti alla classe I è avvenuta, direttamente, attraverso l'identificazione dei siti sulla cartografia e a mirati sopralluoghi.
Nell'ambito della zonizzazione del comune di Pietramelara, le aree distinte in **Classe Ib** sono rappresentate dagli edifici scolastici e relative pertinenze.
Alle aree classificate dal PUC ad elevata naturalità e all''area cimiteriale sono state attribuite la **Classe Ic**.
Non compare la **classe Ia** in quanto non esistono strutture sanitarie quali ospedali o case di cura.
Le aree di classe I, collocate in prossimità della viabilità principale, ricadenti all'interno delle fasce di rispetto della viabilità stessa, è stata attribuita la classe II per evitare l'accostamento di zone acusticamente troppo diverse. In ogni caso, trattandosi di aree da tutelare, avranno priorità in un futuro Piano di risanamento acustico.

5.1.2. INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI V E VI

Sul territorio comunale di Pietramelara è presente un'area industriale (ASI) dell'estensione totale di 720,20 ha dei quali solo il 5,7% (40,90 ha) ad oggi risultano occupati. L'area industriale è parte dell'ambito di Vai-

rano – Caianello uno dei nuclei industriali che fanno capo al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Terra di Lavoro – Caserta.
A tale zona, sia per estensione sia per tipologia di insediamenti industriali potenzialmente ospitabili è stata attribuita la classe VI – Aree esclusivamente industriali.
All'area PIP, classificata dal PUC in Zona ATP (aree produttive in trasformazione) è stata assegnata la **classe acustica V**, in quanto in quest'area sono previste oltre ad attività produttive di tipo industriale ed artigianale anche attività del settore terziario e turistico-ricettivo, oltre al fatto che l'estensione dell'area non permette l'installazione di attività industriali di grandi dimesioni.
Nella restante parte del territorio non vi sono altre aree che per vocazione, per tipologia di attività o per destinazione d'uso possono considerarsi vere e proprie aree industriali a cui si sarebbe potuta assegnare la classe VI.

5.1.3. INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI II, III E IV

Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III e IV, oltre a tenere conto dei criteri di fruizione del territorio e di pianificazione urbanistica, sono state prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di uffici, la densità di attività artigianali ed il volume di traffico presente in zona. La valutazione delle grandezze citate è stata parametrata in base ad opportune valutazioni statistiche; i loro valori sono pertanto stati suddivisi in tre classi – bassa, media ed alta – ad ognuna delle quali è stato, rispettivamente, assegnato il valore "1", "2" e "3". Nel caso di assenza di esercizi commerciali o uffici, di attività artigianali o di traffico veicolare, è stato assegnato ai relativi parametri il valore 0.
Per quanto concerne la densità abitativa, sono state considerate aree a bassa densità quelle prevalentemente a villini con non più di tre piani fuori terra, mentre sono state considerate a media densità quelle prevalentemente con palazzine con quattro piani ed attico e ad alta densità quelle prevalentemente con edifici con più di cinque piani.
In **classe acustica IV** - *aree ad intensa attività umana*, sono state classificate le aree di trasformazione produttive. Tali aree non sono state classificate in classe V o VI in quanto ruisultano essere frammentate e di ridotte dimensioni oltre che posizionate troppo vicine a contesto urbano e periurbano ovvero a zone classificate in II o II classe.
In **classe III** sono classificate le aree a prevalente destinazione abitativa prospicienti aree ad intenza attività umana con presenza bassa di attività artigianali e commerciali.
Alle aree a destinazione d'uso agricola produttiva, è stata assegnata la classe acustica III, in quanto si prevede l'utilizzo, talvolta anche inteso, di macchine agricole operatrici.
Le altre zone dove vie è scarsa presenza di attività commerciali e una densità abitativa bassa è stata assegnata la **classe acustica II** – Aree prevalentemente residenziali. Alla classe acustica II sono state assegnate anche le aree del nucleo storico, le aree con valore paesaggistico e le aree periurbane di salvaguardia.

5.1.4. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE AREE PROSPICIENTI LE STRADE

Per quanto concerne l'identificazione acustica delle aree in prossimità degli assi viari sono stati presi in considerazione parametri quali densità e fluidità del traffico.
Sono state inglobate nella classe III, le aree prossime alle strade di quartiere con un traffico compreso orientativamente tra 50 e 500 veicoli l'ora. Per quanto concerne l'estensione delle aree prossime agli assi viari si è intensa una fascia di 30 metri a partire dal ciglio della strada stessa.
Non vi sono strade con traffico veicolare superiore ai 500 veicoli/ora tali da essere classificate in classe IV.

5.1.5. FASCE DI DECADIMENTO

Le linee guida regionali richiedono, per quanto possibile, di evitare l'accostamento di due aree acustiche caratterizzate da differenza di limiti assoluti di rumore superiori a 5dBA, ciò impedisce di porre a confine, ad esempio, un'area di classe I ed un'altra di classe IV o III, a meno di predisporre un Piano di Risanamento Acustico Comunale (PRAC). Per separare aree ben identificate, la cui destinazione d'uso differisca in modo tale da evidenziare un'incongruenza del tipo citato, sono state introdotte delle fasce di decadimento.
Esse in particolare sono state introdotte intorno alla zona industriale (classe VI) all'area PIP (classe VI) e alle aree di trasformazione produttive (Classe IV) che altrimenti sarebbe stata direttamente in contatto con le classi II o III determinando così un salto, in termini di limiti assoluti fino a 10 dB(A).
La fasce di decadimento previste hanno una larghezza di 30 m e vi è stata associata la classe acustica IV o III.

5.2. RAPPRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

La rappresentazione cartografica della zonizzazione acustica è stata organizzata per un esigenza di formato in una tavola in scala 1:3.000, nella quale è rappresentato l'intero territorio comunale.
Le campiture che rappresentano le diverse classi acustiche sono state scelte seguendo le indicazioni grafiche di cui alla Tab. 5, che fanno espresso riferimento alla norma UNI 9884 avente ad oggetto "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale".

Tabella 5 – *Zonizzazione acustica: rappresentazione grafica (UNI 9884)*

ZONA	TIPOLOGIA	COLORE	RETINO	GRAFICA
I	Protetta	Verde	Punti	
II	Prevalentemente residenziale	Giallo	Linee verticali	
III	Di tipo misto	Arancione	Linee orizzontali	
IV	Intensa attività umana	Rosso	Crocette	
V	Prevalentemente industriale	Viola	Linee inclinate	
VI	Industriale	Blu	Nessun tratteggio	

La bozza di classificazione acustica del territorio sviluppata e redatta secondo i canoni descritti in relazione, è stata sottoposta e condivisa dall'amministrazione comunale. Nel documento definitivo di classificazione acustica, il territorio del Comune di Pietramelara è risultato pertanto suddiviso come mostrato nella TAV. 7.2. – Zonizzazione acustica del territorio.

6. ASSI VIARI: FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA

Per le fasce di pertinenza acustica degli assi stradali e ferroviari si fa riferimento al D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" e al D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

6.1. FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA ASSI STRADALI

Il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e ss.ii.mm. In pratica, per ogni tipo di strada (esistente o di nuova realizzazione) sono stabilite delle fasce di pertinenza acustica e i relativi limiti di immissione che il gestore dell'infrastruttura e tenuto a rispettare. Nella tabella 6 è riportata la tabella 2 dell'Allegato 1 al D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, ove sono indicate le fasce di pertinenza acustica per le strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti). Nell'ambito del territorio comunale di Pietramelara sono state individuate, evidenziate nella tabella 6 le seguenti tipologie di strade:

Tabella 6 – Strade esistenti: Fasce di pertinenza acustica (Tab. 2 - All. 1 D.P.R. 30/03/04 n. 142)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	**SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI** (Secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			85	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (Tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

Per quanto riguarda le strade di nuova realizzazione le fasce di pertinenza acustiche e i relativi limiti sono stabiliti dalla tabella 1 Allegato 1 del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, ed in ogni caso valgono le prescrizioni riportate nel regolamento di attuazione al PZA.

Tabella 7 - Strade di nuova realizzazione: Fasce di pertinenza acustica

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	**SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI** (Secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

È bene sottolineare che i limiti di immissione previsti dalle diverse fasce di pertinenza acustica valgono solo per il rumore prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura (traffico veicolare). Infatti le attività rumorose che rientrano nelle fasce di pertinenza acustica delle strade devono rispettare i limiti previsti dal PZA (TAV. 7.2– *Zonizzazione Acustica del territorio*), e sono disciplinate dal Regolamento acustico comunale (TAV. 7.3. – *Regolamento acustico comunale*).